



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E  
DECENTRAMENTO

Determinazione Dirigenziale	
N. 11/ 212	di data 18/12/24

**Oggetto: RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 11/170 D.D. 05/11/2024 AVENTE AD OGGETTO "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LE POLIZZE R.C.A E ALL RISKS - OPERE D'ARTE. 28.02.2025 - 28.02.2031"**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che in data 28.02.2025 è in scadenza il contratto per il servizio di brokeraggio assicurativo con la società Brokeritaly S.p.A. relativo alle seguenti polizze:  
–polizza R.C.A. Libro Matricola, stipulata con la compagnia assicuratrice H.D.I Italia S.p.a – periodo: 31.12.2021-31.12.2026 – ultimo premio annuo lordo pagato: euro 65.946,84;  
–polizza All risks opere d'arte, stipulata con Italiana Assicurazioni s.p.a – periodo 30.09.2021-30.09.2026 – ultimo premio annuo lordo pagato: euro 3.432,75;

considerato che, con determinazione dirigenziale n. 11/170 d.d. 05.11.2024, si stabiliva di affidare il servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 28.02.2025 – 28.02.2031 ricorrendo all'affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lvo. 36/2023;

considerato che tale tipologia di individuazione del contraente consente alla stazione appaltante di selezionare gli operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione, e di ottenere dagli stessi un'offerta economica parametrata al valore stimato dell'appalto;

considerato che, con determinazione 11/170 d.d 05.11.2024, si stabiliva di ricorrere all'utilizzo di Contracta, la nuova piattaforma di approvvigionamento digitale della Provincia autonoma di Trento messa a disposizione delle Stazioni appaltanti e Enti concedenti operanti sul territorio provinciale a partire dal 1° gennaio 2024;

considerato che, con la determinazione sopra citata, si faceva erroneamente riferimento alla possibilità di instaurare un confronto concorrenziale tra tutti gli operatori che avessero manifestato l'interesse alla procedura, senza effettuare alcuna previa selezione, in modo da aprire al massimo grado la partecipazione alla gara;

ritenuto tuttavia necessario espletare la procedura individuando previamente gli operatori economici da invitare a presentare un'offerta, in ossequio al dettato normativo dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 che per gli affidamenti di servizi di importo inferiore ad euro 140.000,00 consente alla stazione appaltante di procedere anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante ;

considerato altresì che con determinazione dirigenziale n. 11/170 d.d. 05.11.2024 si

pagina 1/4

prevedeva la possibilità di procedere alla sottoscrizione del contratto con il Broker affidatario del servizio mediante scambio di corrispondenza;

ritenuto tuttavia che con riguardo alla forma di stipula del contratto, la piattaforma provinciale Contracta, finalizzata alla gestione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, consente attualmente di gestire la sottoscrizione di un unico documento contrattuale da entrambe le parti (scrittura privata) e non di due documenti distinti (scambio di corrispondenza);

rilevata la necessità di adeguarsi alle modalità di gestione dei contratti rese disponibili dalla piattaforma, formalizzando la stipula attraverso scrittura privata, o scambio di corrispondenza, se reso disponibile al momento della stipula;

considerato che con determinazione dirigenziale n. 117170 d.d. 05/11/2024 si prevedeva inoltre la possibilità di prorogare il contratto per la durata di mesi 6 al fine di concludere la procedura necessaria per l'individuazione del nuovo contraente, contrariamente a quanto stabilito nel capitolato che fissava in mesi nove la durata della proroga;

ritenuto quindi di dover rettificare detto termine prevedendo che il contratto possa essere prorogato per le ragioni di cui sopra per mesi nove, decorrenti dal 28/02/2031;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2023 n. 112, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2023 n. 138, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024- 2026;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n.136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 30.05.2017 n. 64 e 28.07.2021 n. 128;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale di data 28.04.2023 prot. 127684 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

## d e t e r m i n a

1. di rettificare la determinazione dirigenziale n. 11/170 d.d. 05/11/2024 prevedendo quanto segue:

- sostituendo il paragrafo: "stabilito altresì di invitare al confronto concorrenziale tutti gli operatori che presenteranno manifestazione di interesse, senza effettuare alcuna previa selezione, in modo da aprire al massimo grado la partecipazione alla gara", con il paragrafo "ritenuto tuttavia necessario espletare la procedura individuando previamente gli operatori economici da invitare a presentare un'offerta, in ossequio al dettato normativo dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 che per gli affidamenti di servizi di importo inferiore ad euro 140.000,00 consente alla stazione appaltante di procedere anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";
- sostituendo il paragrafo: "di subordinare il perfezionamento del rapporto alla stipulazione del contratto mediante scambio di corrispondenza, ai sensi dell'art. 39-ter, comma 1-bis, della L.P. n. 23/1990 e s.m. e i., dando che ai sensi dell'art. 14, comma 1, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, spetterà al soggetto stipulante in rappresentanza del Comune completare il progetto di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato" con il paragrafo "di subordinare il perfezionamento del rapporto alla stipulazione del contratto con le modalità consentite dalla piattaforma Contracta, ovvero mediante sottoscrizione di un unico documento contrattuale da entrambe le parti (scrittura privata) o scambio di corrispondenza, se reso disponibile al momento della stipula";
- sostituendo il paragrafo: "di dare atto che, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Regolamento per la disciplina dei contratti, il sottoscritto Dirigente del Servizio Servizi Demografici e Decentramento provvederà alla stipulazione del contratto mediante scambio di corrispondenza" con il paragrafo "di dare atto che, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Regolamento per la disciplina dei contratti, il sottoscritto Dirigente del Servizio Servizi Demografici e Decentramento provvederà alla stipulazione del contratto";
- sostituendo il paragrafo: "ricordato che nel capitolato è comunque prevista la facoltà, per il Comune di Trento, di risolvere anticipatamente il contratto in caso di gravi inadempienze da parte del Broker agli obblighi posti a suo carico o per prestazione professionale irregolare o giudicata scarsamente produttiva o insufficiente, nonché la facoltà di prorogare alla scadenza il contratto per un periodo massimo di sei mesi, al fine di concludere la procedura necessaria per l'individuazione del nuovo contraente" con il paragrafo "ricordato che nel capitolato è comunque prevista la facoltà, per il Comune di Trento, di risolvere anticipatamente il contratto in caso di gravi inadempienze da parte del Broker agli obblighi posti a suo carico o per prestazione professionale irregolare o giudicata scarsamente produttiva o insufficiente, nonché la facoltà di prorogare alla scadenza il contratto per un periodo massimo di nove mesi, al fine di concludere la procedura necessaria per l'individuazione del nuovo contraente".

Allegati in formato elettronico  
//

Allegati in formato cartaceo  
//

Il Dirigente del Servizio  
Paolo Frenz

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 18/12/24



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E  
DECENTRAMENTO

Determinazione Dirigenziale	
N. 11/ 212	di data 18/12/24

**Oggetto: RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 11/170 D.D. 05/11/2024 AVENTE AD OGGETTO "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LE POLIZZE R.C.A E ALL RISKS - OPERE D'ARTE. 28.02.2025 - 28.02.2031"**

**Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.  
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 24 dicembre 2024